

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

**Rev.3 del 5 Ottobre 2026
Approvato da Amministratore Unico**



PARTE GENERALE



PARTE GENERALE	2
DEFINIZIONI	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	6
1.1 Principi generali della responsabilità amministrativa degli Enti	6
1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti	7
1.2.1 I soggetti attivi del reato-presupposto ed il loro “legame” con l’Ente	7
1.2.2 Interesse o vantaggio dell’Ente	7
1.2.3 I reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti	8
1.3 Le condizioni per l’esonero della responsabilità amministrativa degli Enti	8
1.3.1 Responsabilità amministrativa dell’Ente e reati-presupposto commessi da soggetti in posizione apicale	8
1.3.2 Responsabilità amministrativa dell’ente e reati-presupposto commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione	9
1.3.3. Le segnalazioni whistleblowing	10
1.4 L’applicazione pratica del D. Lgs. n. 231/01	11
1.4.1. Le Linee Guida di Confindustria	11
1.5. Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti	13
1.5.1 Le sanzioni pecuniarie	14
1.5.2 Le sanzioni interdittive	14
1.5.3 La pubblicazione della sentenza di condanna	16
1.5.4 La confisca del prezzo o del profitto del reato	16
2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L’ASSETTO ORGANIZZATIVO	18
2.1 La Società	18
2.2 La storia di Studio Fieschi & soci Srl	18
2.3 La “filosofia” di Studio Fieschi & soci Srl	19
2.4 L’assetto societario	19
2.5 Gli strumenti di governance della Società	22
2.6 Rapporti infragruppo	26
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI STUDIO FIESCHI & SOCI SRL	28
3.1 Obiettivi e funzione del Modello	28
3.2 Destinatari del Modello	28
3.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale	29
3.4 Il progetto della Società per la definizione e l’aggiornamento del proprio Modello	31
3.4.1 Individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili	31
3.4.2 Identificazione dei key officer	32
3.4.3 Analisi dei processi e delle Attività Sensibili	32
3.4.4 Individuazione dei meccanismi correttivi: analisi di comparazione della situazione esistente rispetto al Modello a tendere	33
3.4.5 Adeguamento del Modello	33

3.4.6 Criteri di aggiornamento del Modello	34
3.5 Estensione dei principi del modello di Tinexta S.p.A. alla Società	35
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	36
4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	36
4.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	39
4.3 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza	40
4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni	42
5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	43
5.1 Principi generali	43
5.2 Condotte sanzionabili: categorie fondamentali	43
5.3 Soggetti	44
5.4 Violazioni del modello e relative sanzioni	44
5.5 Misure nei confronti dei dipendenti	45
5.6 Misure nei confronti dei dirigenti	46
5.7 Misure nei confronti di amministratori e sindaci	46
5.8 Misure nei confronti degli altri destinatari	47
6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	47
6.1 Formazione e diffusione del Modello	47
6.2 Componenti degli organi sociali, dipendenti, dirigenti e quadri	48
6.3 Altri Destinatari	48

DEFINIZIONI

- **“Codice Etico e di Condotta di Gruppo”**: Documento adottato dal Gruppo TINEXTA volto ad indicare i valori cui le Società si ispirano nello svolgimento delle proprie attività;
- **“Decreto”**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni e modifiche;
- **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al quale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, è affidato compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento;
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
- **“Dirigenti”**: i dirigenti della Società;
- **“Dipendenti”**: tutti i lavoratori subordinati della Società (impiegati, quadri, operai, ecc.);
- **“Modello”**: il modello di organizzazione, di gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento (di seguito denominato “Modello”);
- **“P.A.”** o **“Pubblica Amministrazione”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio (con la stessa definizione ci si riferisce a qualsiasi soggetto che rivesta le funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio anche se non alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione);
- **“Partner”**: soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con la Società, quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (consulenti, agenti, procacciatori, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei processi sensibili;
- **“Reati”**: i reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001;
- **“Processi Sensibili”**: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001;
- **“Area di rischio”**: area/settore aziendale a rischio di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001;
- **“Sistemi di controllo”**: sistema di controllo predisposto dalla Società al fine di prevenire, attraverso l’adozione di appositi protocolli, i rischi di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001;
- **“Linee Guida Confindustria”**: le Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004 e, da ultimo aggiornate, nel 2021.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Principi generali della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In particolare, il Decreto ha previsto che gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, sono responsabili nel caso in cui i propri apicali, i propri dirigenti o coloro che operano sotto la direzione o la vigilanza di questi, commettano alcune fattispecie di reato, tassativamente individuate, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Il fine della norma è quello di sensibilizzare gli enti sulla necessità di dotarsi di una organizzazione interna idonea a prevenire la commissione di reati da parte dei propri apicali o delle persone che sono sottoposto al loro controllo.

Si noti che la responsabilità amministrativa dell'Ente non è sostitutiva di quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il c.d. reato presupposto, ma si aggiunge ad essa.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- Reati commessi nei rapporti con la P.A e di corruzione. (artt. 24 e 25).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).
- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).
- Reati societari (art. 25-ter).
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies; art. 187-quinquies TUF).
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies).
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies).
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1).
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies).
- Reati ambientali (art. 25-undecies).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare (art. 25-duodecies).

- Reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies).
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).
- Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies).
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.25-duodevicies).
- Delitti contro gli animali (art. 25 undevicies).
- Reati transnazionali (art. 10, L. 146).

L'elenco completo dei reati suscettibili, in base al Decreto, di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente e il dettaglio delle categorie di reato per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo della Società, è riportato all'interno dell'Allegato alla Parte Speciale del Modello.

1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti

1.2.1 I soggetti attivi del reato-presupposto ed il loro "legame" con l'Ente

L'art. 5, comma 1, del Decreto, indica le persone fisiche il cui comportamento delittuoso fa derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, in virtù della teoria della c.d. immedesimazione organica.

Ai sensi di tale articolo, difatti, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Con riferimento ai soggetti individuati *sub a*), è bene evidenziare che, per il Legislatore, non è necessario che la posizione apicale sia rivestita "in via formale", ma è sufficiente che le funzioni esercitate, anche "di fatto" siano effettivamente di gestione e di controllo (come rilevato dalla Relazione Ministeriale al Decreto, difatti, devono essere esercitate entrambe).

1.2.2 Interesse o vantaggio dell'Ente

Come si è detto, le persone fisiche dal cui comportamento delittuoso può derivare la responsabilità amministrativa devono aver commesso il c.d. reato presupposto, alternativamente, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

L'interesse dell'Ente presuppone sempre una verifica ex ante del comportamento delittuoso tenuto dalla persona fisica, mentre il "vantaggio" richiede sempre una verifica ex post e può essere tratto dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse. I termini "interesse" e "vantaggio" hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi e hanno ciascuno una specifica ed

autonoma rilevanza, in quanto può ben accadere, ad esempio, che una condotta che inizialmente poteva sembrare di interesse per l'ente, poi, di fatto, a posteriori non porti il vantaggio sperato.

L'Ente non risponde, di converso, se le persone indicate sub 1.2.1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o dei terzi, poiché, in tale evenienza, viene meno il requisito della commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Nell'ipotesi in cui la persona fisica abbia commesso il c.d. reato presupposto nel "prevalente" interesse proprio o di terzi e l'Ente non abbia ricavato vantaggio alcuno o ne abbia ricavato un vantaggio minimo, vi sarà comunque responsabilità e l'applicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto della sanzione pecuniaria ridotta della metà e comunque non superiore a € 103.291,38.

1.2.3 I reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti

La responsabilità amministrativa dell'Ente può configurarsi solo in relazione a quei reati espressamente individuati come presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente dal D. Lgs. n. 231/2001 e/o dalla Legge n. 146/2006.

Si noti, che l'Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità, in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto (c.d. principio di legalità).

1.3 Le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti

Gli articoli 6 e 7 del Decreto disciplinano le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il Modello è un complesso di regole e strumenti finalizzato a dotare l'Ente di un efficace sistema organizzativo e di gestione, che sia anche idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere da coloro che operano, a qualsiasi titolo, per conto della società.

Il Decreto delinea un differente trattamento per l'Ente a seconda che il reato-presupposto sia commesso:

- a) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

1.3.1 Responsabilità amministrativa dell'Ente e reati-presupposto commessi da soggetti in posizione apicale

In base alle previsioni dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, se prova che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In questa ipotesi, la disciplina di cui al Decreto prevede la c.d. "inversione dell'onere probatorio" riguardo all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione di reati presupposto. Ciò significa che, qualora venga contestato un illecito amministrativo conseguente alla commissione di uno o più reati- presupposto da parte di un apicale, è l'Ente a dover dimostrare la propria estraneità dalla condotta delittuosa ("non risponde se prova" la sussistenza di tutto quanto richiesto dal Decreto).

1.3.2 Responsabilità amministrativa dell'ente e reati-presupposto commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione

L'art. 7 del Decreto statuisce che, se il reato-presupposto è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del citato reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello, inoltre, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o

nell'attività;

- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.3.3. Le segnalazioni whistleblowing

Il D. Lgs. n. 24/2023, attuando la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ha modificato quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis¹ del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di segnalazioni *Whistleblowing*.

In particolare, il D. Lgs. n. 24/2023 ha previsto una specifica tutela rivolta alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono conformarsi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 24/2023 prevedendo canali di segnalazione interna che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023 il segnalante può effettuare una segnalazione esterna attraverso il canale messo a disposizione da ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorrano una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Qualora la segnalazione esterna dovesse essere presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC questa deve essere trasmessa all'Autorità entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante l'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023 stabilisce che: *“l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui*

¹ Comma introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *Whistleblowing*, G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017.

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”; l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione dovranno essere tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Qualora l'identità della persona segnalante dovesse essere stata rivelata dovrà essere dato avviso a quest'ultima, mediante comunicazione scritta, specificandone le ragioni.

Le misure di protezione si applicano quando:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del predetto Decreto Legislativo;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II dello stesso Decreto Legislativo.

I segnalanti non possono subire alcun tipo di ritorsione a seguito della segnalazione e, ove ciò invece dovesse accadere, è garantita loro la possibilità di denunciare eventuali comportamenti commessi nel contesto lavorativo direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale procederà a informare immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, qualora il lavoratore rientrasse nel settore pubblico, ovvero l'Ispettorato Nazionale del Lavoro qualora la ritorsione si sia consumata nel contesto lavorativo di un soggetto privato.

L'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti sospetti rientra già nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro e, conseguentemente, il corretto adempimento dell'obbligo di informazione non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, ad eccezione dei casi in cui l'informazione sia connotata da intenti calunniosi o sorretta da cattiva fede, dolo o colpa grave. Al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing, è quindi necessaria una puntuale informazione da parte dell'Ente di tutto il personale e dei soggetti che con lo stesso collaborano non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati dalla Società e alle attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obbiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

Con l'obiettivo di dare attuazione alle disposizioni in materia di obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro e della legge sul Whistleblowing, si rende dunque necessaria l'introduzione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante e il connesso diritto alla riservatezza di quest'ultimo, nonché l'introduzione di specifiche previsioni all'interno del sistema disciplinare volte a sanzionare eventuali atti di ritorsione e atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante.

1.4 L'applicazione pratica del D. Lgs. n. 231/01

1.4.1. Le Linee Guida di Confindustria

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Confindustria si propone, per Statuto, di contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale del paese.

Anche in tale ottica, e per essere d'ausilio alle imprese associate, Confindustria ha emanato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001".

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla *"Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche"*, costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi.

L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida, del giugno 2021, è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021.

Le nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi adeguano i precedenti testi alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, con il fine di fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti al Decreto a giugno 2021.

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli forniscono alle associazioni e alle imprese – affiliate o meno all'Associazione – indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto.

Le indicazioni di tale documento, avente una valenza riconosciuta anche dal Decreto, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- individuazione delle modalità di commissione degli illeciti;
- esecuzione del *risk assessment*, in un'ottica integrata;
- individuazione dei punti di controllo tesi a mitigare il rischio reato;
- *gap analysis*.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico e di Condotta;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.
- disciplina delle modalità per effettuare segnalazioni whistleblowing e modalità di gestione delle stesse.



Le componenti del sistema di controllo devono essere orientate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza ed individuazione dei criteri per la scelta di tale Organismo.

È opportuno evidenziare che:

- 1) la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello;
- 2) le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese.

Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa, difatti, è strettamente connesso al settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

1.5. Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti

Il Decreto disciplina quattro tipi di sanzioni amministrative applicabili agli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- 1) le sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare), applicabili a tutti gli illeciti;
- 2) le sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare e comunque soltanto nei casi di particolare gravità di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- 3) la confisca;
- 4) la pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La ratio della disciplina predisposta in ambito sanzionatorio è evidente: si intende perseguire sia il patrimonio dell'ente che la sua operatività, mentre, con l'introduzione della confisca del profitto, si vuole fronteggiare l'ingiusto ed ingiustificato arricchimento dell'Ente tramite la commissione di reati.

1.5.1 Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è la sanzione fondamentale, applicabile sempre e a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37 ed è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

In ogni modo, la pena è ridotta della metà e non può superare, comunque, Euro 103.291,38 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo (art. 12, comma 1, lett. a), del Decreto);
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 12, comma 1, lett. b), del Decreto).

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329,14.

Per quantificare il valore monetario della singola quota, pertanto, il giudice penale deve operare una "duplice operazione": deve dapprima determinare l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei citati indici di gravità dell'illecito, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per attenuare le conseguenze del reato e, successivamente, determinare il valore monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

1.5.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano unitamente alla sanzione pecuniaria, ma solamente in relazione ai reati-presupposto per i quali sono espressamente previste.

La loro durata non può essere inferiore a tre mesi e non può essere superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

La loro applicazione, pertanto, può, da un lato, paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'Ente, dall'altro, condizionarla sensibilmente attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie.

Trattandosi di sanzioni particolarmente gravose, nel Decreto è stabilito che possano essere applicate solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del Decreto, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; tuttavia, può essere disposta:

- a) l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività;
- b) in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni;
- c) l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

Tali sanzioni, in ogni modo, non si applicano qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Non si applicano, inoltre, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, “concorrono” le seguenti condizioni (c.d. riparazione delle conseguenze del reato):

- a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Infine, in ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale (ex articolo 1 del D. L. 3 dicembre 2012, n. 207), se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

1.5.3 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, i quali, si può ipotizzare, saranno giornali “specializzati” o di “settore”, ovvero potrà essere pubblicata mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. Il tutto a complete spese dell’ente.

Tale sanzione ha una natura meramente afflittiva ed è volta ad incidere negativamente sull’immagine dell’Ente.

1.5.4 La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell’ente, con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Per “prezzo” del reato, si intendono le cose, il denaro o le altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione della condotta criminosa.

Per “profitto” del reato, si intende la conseguenza economica immediata ricavata dall’illecito.

La confisca per equivalente è divenuta, recentemente, uno degli strumenti più utilizzati per contrastare la c.d. criminalità del profitto.



Anche tale sanzione, come la precedente di cui sub 1.5.3 ha una diretta matrice penalistica.

2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

2.1 La Società

La Società, al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello, alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'iniziativa intrapresa dalla Società di adottare il Modello è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto che indicano il Modello quale elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione dei Dipendenti.

Studio Fieschi & soci S.r.l. (di seguito anche "Studio Fieschi") è una Società controllata da Tinexta Innovation Hub S.p.A. e fornisce alle imprese consulenza sui temi della sostenibilità.

Studio Fieschi offre ai propri clienti percorsi personalizzati per aumentare la sostenibilità di prodotti, processi e servizi, grazie al gruppo di esperti su cui fa affidamento, i quali possiedono competenze strategiche, scientifiche ed operative su tutti gli aspetti della sostenibilità: ambientale, sociale e di governance, tre ambiti indicati con la sigla ESG (Environmental, Social and Governance).

La società ha per scopo ed opera nell'ambito:

- a) della consulenza tecnica, gestionale, legislativa e strategica;
- b) della formazione;
- c) della verifica e certificazione in materia: di sostenibilità, dell'ambiente, del sociale, dell'energia, della salute, della sicurezza e della qualità. Il tutto, in Italia e all'estero, nei confronti di persone fisiche e giuridiche, di enti privati e pubblici.

La Società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring). La Società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese anche indirettamente partecipate.

Unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, la Società può compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, necessarie o utili, anche indirettamente, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso od affine al proprio.

2.2 La storia di Studio Fieschi & soci Srl

Studio Fieschi & Soci Srl è una Società con un'esperienza trentennale nel settore della consulenza sui temi della sostenibilità.



Studio Fieschi è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino.

Dal novembre 2023 Studio Fieschi è una società controllata da Tinexta Innovation Hub S.p.A., realtà tra i principali operatori europei nella consulenza strategica e finanziaria per l'innovazione, a sua volta controllata direttamente da Tinexta S.p.A.

2.3 La “filosofia” di Studio Fieschi & soci Srl

Studio Fieschi aiuta le imprese ed istituzioni ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che derivano da uno scenario internazionale in cui i temi ESG – cioè quelli relativi all'ambiente, al sociale e alla governance – sono diventati cogenti e ineludibili per rimanere competitivi.

Nel proprio lavoro Studio Fieschi mette a disposizione uno sguardo strategico che interpreta la sostenibilità nel suo complesso, ma anche strumenti tecnici e pratici per misurare e comunicare gli impatti che derivano dalle proprie attività.

La Società tramite un approccio sartoriale segue l'azienda cliente affiancandola nel percorso migliore per il raggiungimento dei propri obiettivi in materia di sostenibilità

Studio Fieschi, ha sviluppato standard etici elevati, una cultura di trasparenza ed integrità e un forte senso di missione e di consapevolezza del valore del lavoro nell'attività aziendale quotidiana.

2.4 L'assetto societario

Studio Fieschi & soci Srl, Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di TINEXTA S.p.A., ha sede legale in Torino (TO), via Principi d'Acaja 12 cap. 10123 e sede secondaria a Venezia Sestiere Dorsoduro 3441.

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema monocratico, rappresentato da un Amministratore Unico e da organo di controllo rappresentato da un Sindaco.

Assemblea

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, l'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Le decisioni con ad oggetto:

- modifiche dello statuto, o operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione

nonché tutti gli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto, oppure quando lo richiedono l'Amministratore Unico o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Essa può essere convocata dall'Amministratore Unico anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.



L'assemblea viene convocata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento trasmessa almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci stessi.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei membri dell'Organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dall'*Amministratore Unico*, ovvero, in caso di mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Organo Amministrativo

Con Assemblea del 25 Giugno 2026, si è deliberato il passaggio da un sistema di amministrazione collegiale ad un sistema monocratico, con la nomina di un Amministratore Unico a cui vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con rappresentanza legale della Società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale.

Sindaco Unico

La Società ha nominato un Sindaco Unico quale Organo di Controllo, con il compito di vigilare sul rispetto della legge e dello Statuto, nonché sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile.

DPO

Nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento Europeo 679/2016, è stato nominato il DPO di Gruppo.

Inoltre, nell'ambito della gestione della tematica, è stato istituito un Comitato Privacy nella controllante diretta Tinexta Innovation Hub, composto dal DPO, dal Privacy Officer e dall'IT Manager.

Il DPO resta in carica fino a revoca presso l'Autorità Garante.

I suoi compiti sono riconducibili a quelli indicati dall'art. 39 del GDPR, ed in particolare:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei

dati;

- b) sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'Autorità di Controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Referente ERM

Il Referente ERM è identificato in una risorsa della Controllante Tinexta Innovation Hub che svolge in service le proprie attività in favore della Società.

Garantisce l'applicazione delle Linee Guida di Enterprise Risk Management della Capogruppo all'interno della Società.

Compliance Manager

Il Compliance Manager è identificato in una risorsa della Controllante Tinexta Innovation Hub che svolge in service le proprie attività in favore della Società.

Gestisce ed aggiorna la documentazione relativa al D.Lgs. 231/01, basandosi sulle linee guida definite dalla Capogruppo; garantisce inoltre l'adesione al Codice Etico e di condotta di gruppo; identifica le norme applicabili in materia regolatoria e misura il loro impatto su processi e procedure aziendali, proponendo modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità e di reputazione.

Chief Information Security Officer

Il Chief Information Security Officer (CISO) di Tinexta SpA ha la responsabilità di garantire la sicurezza informatica del Gruppo attraverso una strategia integrata che comprende la gestione del rischio, la conformità normativa, la formazione, l'innovazione tecnologica e la continuità operativa. Il CISO agisce come punto di riferimento centrale per tutte le tematiche di cybersecurity, assicurando la protezione degli asset informativi e la resilienza digitale dell'intero Gruppo.

Internal Audit di Gruppo

Il Gruppo Tinexta dispone di una funzione di Internal Audit la cui missione è quella di proteggere ed accrescere il valore della Società e del Gruppo, fornendo *assurance* obiettiva e *risk – based* e consulenza interna, finalizzate a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance.

La funzione è articolata in 3 unità organizzative, distinte per BU (Digital Trust ed Estero, Cybersecurity e



Business Innovation) e risponde gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, riportando le risultanze dei lavori svolti anche agli organi amministrativi, di controllo e vigilanza delle controllate interessate.

Tinexta, in forza di apposito contratto di service con le altre società del Gruppo, fornisce attività di controllo di terzo livello per le società controllate, pertanto, può essere chiamata a svolgere le suddette attività di *assurance* e consulenza su specifiche aree aziendali.

Le altre funzioni aziendali

Nell'organigramma vengono individuate le aree, le funzioni, nonché i responsabili delle relative funzioni.

Più specificamente, nell'organigramma è precisato che operano alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico *i Responsabili delle seguenti funzioni / soggetti*:

- *Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità*
- *Responsabile pianificazione e rendicontazione, Responsabile commerciale e Responsabile comunicazione*
- *Responsabile Segreteria/amministrazione*
- *Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione*
- *Responsabile Pianificazione Strategica*
- *Responsabile Produzione, Ricerca e Sviluppo, Formazione e Aggiornamento*
- *Responsabile Coordinamento Operativo*
- *Responsabile Coordinamento area ESG*
- *Responsabile Coordinamento area Biodiversità*
- *Responsabile Coordinamento area Footprint*
- *Responsabile Coordinamento Processi di digitalizzazione*
- *Responsabile Operations Venezia*
- *Responsabile Coordinamento Attività con Tinexta Innovation Hub*

Si precisa, inoltre, che le funzioni Legal, AFC, HR, ICT e Risk, Quality & Compliance & Privacy sono svolte da Tinexta Innovation Hub.

2.5 Gli strumenti di governance della Società

La Società si è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società. Tali strumenti garantiscono sia la trasparenza delle scelte gestionali della Società, sia l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno.

In particolare, gli strumenti possono essere così riassunti:

Statuto: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

Regolamento assembleare: disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della



Società al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle adunanze, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun socio di chiedere chiarimenti sugli argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare le proposte.

Codice Etico e di Condotta di Gruppo: regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che le Società del Gruppo riconoscono come propri e assumono nei confronti dei propri interlocutori, cui devono conformarsi tutti i destinatari del presente Modello. Il Codice Etico e di Condotta di Gruppo fissa i principi etici nei quali le Società del Gruppo TINEXTA si rispecchiano e ai quali, coerentemente, si devono ispirare tutti i soggetti con i quali esse operano.

In particolare, la Società si ispira ai seguenti principi:

- osservanza delle leggi vigenti nazionali, comunitarie e in generale la normativa internazionale dei Paesi in cui opera, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale;
- onestà, correttezza e trasparenza delle azioni, poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi;
- rispetto dei Diritti Umani nello svolgimento delle nostre operazioni e lungo la catena del valore è un fattore imprescindibile nella gestione aziendale;
- diversità e inclusione all'interno delle politiche societarie;
- valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone, in modo che ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale;
- fedeltà nei rapporti con le controparti di qualsiasi natura;
- tutela della privacy e delle informazioni sensibili in rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy;
- prevenzione della corruzione, anche internazionale, sia dal lato attivo che passivo. A tal fine, a titolo esemplificativo: sono vietati favori, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi, al fine di ottenere vantaggi per la Società, per sé o per altri; il personale non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte (funzionari pubblici/esponenti degli Enti Privati che trattano o prendono decisioni per conto rispettivamente delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Privati); non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, denaro, omaggi o qualsiasi utilità alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Privati o a loro familiari, per compensare un atto del proprio ufficio;
- mantenimento di un rapporto corretto e trasparente con l'amministrazione finanziaria, di una gestione etica del tema fiscale, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- trasparenza verso il mercato, le Autorità di Vigilanza, gli Enti e le Istituzioni assicurando la veridicità, completezza e tempestività nelle comunicazioni sociali di qualsiasi natura;
- contrasto a qualsiasi restrizione del confronto competitivo e astensione da pratiche commerciali collusive che favoriscano la conclusione di affari a vantaggio della Società e che comportino una violazione della normativa vigente in materia di concorrenza leale;
- imparzialità che prevede l'obbligo di evitare situazioni di conflitto d'interesse;
- ripudio del terrorismo che trova attuazione anche attraverso l'esecuzione di verifiche circa la non appartenenza dei potenziali partner alle Liste di Riferimento, pubblicate dall'Unità di Informazione



Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 c. 1 del D. Lgs. n. 231/2007, per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo;

- tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del patrimonio aziendale.

L'adozione del Codice Etico e di Condotta di Gruppo costituisce altresì uno dei presupposti per l'efficace funzionamento del Modello. Il Codice Etico e di Condotta di Gruppo ed il Modello realizzano una stretta integrazione di norme interne con l'intento di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed evitare il rischio di commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Codice di Condotta Anticorruzione che stabilisce i principi e le regole di comportamento per prevenire e contrastare qualsiasi forma di corruzione, diretta e indiretta, ed è rivolto a tutti gli stakeholder interni ed esterni che intrattengono rapporti con il Gruppo.

Comunicazioni Organizzative e Organigramma aziendale: riportano la struttura organizzativa della Società, le responsabilità e finalità delle varie Funzioni e Unità Organizzative in cui essa si articola.

Sistema di deleghe e procure: la Società ha adottato un sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità e tracciabilità delle attività sensibili) che, nel contempo, consente la gestione efficiente dell'attività della Società.

Per "delega" si intende il trasferimento, non occasionale, all'interno della Società, di responsabilità e poteri da un soggetto all'altro in posizione a questo subordinata. Per "procura" si intende il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all'altra il potere di rappresentarla (ossia ad agire in nome e per conto della stessa). La procura, a differenza della delega, assicura alle controparti di negoziare e contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società.

Al fine di un'efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Società;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e/o con soggetti privati devono essere dotati di specifica procura in tal senso;
- f) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- g) copie delle deleghe e procure e dei relativi aggiornamenti devono essere trasmesse all'OdV.



L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Sistema procedurale: documenti organizzativi che definiscono responsabilità, ambiti di applicazione e modalità operative dei processi aziendali.

Portale intranet: è la porta d'accesso a servizi software, informativi e documentali (comunicati e manuali) oppure a specifiche risorse esterne in Internet.

Modello di governance in ambito Risk Management: la Società valuta e gestisce tutti i rischi che possono avere impatto sull'attività d'impresa e così influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici e di business.

Modello di governance in ambito Compliance: Studio Fieschi in quanto Società del Gruppo Tinexta, ha adottato un modello di gestione delle tematiche di compliance finalizzato a controllare e valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure adottate per individuare e minimizzare il rischio di mancata osservanza degli obblighi normativi.

Modello di governance in ambito Privacy: Studio Fieschi in quanto Società del Gruppo Tinexta, provvede alla costituzione del Modello di compliance della privacy attraverso l'adozione e l'implementazione di uno specifico software e la redazione e attuazione di specifici documenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, riportiamo i seguenti documenti:

- Data Protection Policy e relativi allegati;
- Progettazione Sicura e Protezione dei dati (Linee Guida per la implementazione della Privacy by default & by design);
- Audit GDPR – Checklist;
- Istruzione operative per l'utilizzo della piattaforma PrivacyLab in conformità alla Data Protection Policy di Gruppo.

La Società si è altresì conformata alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali enunciate nel GDPR 2016/679, nonché nel D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal decreto legislativo di adeguamento 101/2018.

Modello di governance in ambito Cyber Security: la Società adotta gli strumenti di Gruppo finalizzati al presidio delle tematiche di cyber security e dei relativi rischi connessi.

Modello di governance in ambito market abuse: la Società adotta gli strumenti della Capogruppo ai fini dell'adeguamento alle previsioni della normativa europea in materia di market abuse.

Modello di governance in ambito ESG: la Società si è dotata di specifiche policy (emesse dalla Capogruppo Tinexta) in cui definisce il proprio impegno nella gestione della sostenibilità e delle



tematiche ESG rilevanti, in modo sempre più integrato alla strategia e alle attività operative aziendali. Si riporta di seguito l'elenco di tali policy:

- Policy Sostenibilità;
- Policy Diversity and Inclusion;
- Policy Diritti Umani;
- Policy Anticorruzione;
- Policy Fiscale;
- Policy Ambiente.

Il sistema di controllo sull'informativa finanziaria: la Società soggiace alle prescrizioni della Legge 262/05 finalizzate a documentare il modello di controllo contabile-amministrativo adottato, nonché ad eseguire specifiche verifiche sui controlli rilevati, per supportare il processo di attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Capogruppo Tinexta.

In particolare, al fine di garantire che le esigenze di copertura dei rischi e la relativa struttura dei controlli siano adeguati, con cadenza semestrale il modello di controllo prevede che siano svolte attività di test sui controlli amministrativo-contabili per verificarne, nel corso del periodo di riferimento, l'effettiva applicazione e operatività, nonché attività di monitoraggio per accertare l'implementazione dei correttivi definiti.

Le attività di testing vengono svolte dalla funzione del Dirigente Preposto di Capogruppo che si avvale della struttura di Internal Control Over Financial Reporting, con il compito di supportarlo nelle attività e nei controlli previsti dalla Legge, dal Manuale Metodologico e dalle best practices di riferimento.

Regolamento di Gruppo: al fine di assicurare che le Società del Gruppo operino sulla base di valori condivisi, è stato definito il "Regolamento di Gruppo" che ha lo scopo di delineare le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Tinexta S.p.A. e di disciplinare i rapporti fra quest'ultima e le Società da questa controllate destinatarie del Regolamento. Nell'esercizio di tale attività, Tinexta definisce ed implementa modelli organizzativi e di funzionamento di Gruppo finalizzati a:

- garantire livelli di integrazione coerenti con la realizzazione del comune progetto strategico, nell'ottica di massimizzare il valore del Gruppo, sempre nel rispetto dell'autonomia giuridica delle Società controllate e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime;
- ottimizzare le sinergie determinate dall'appartenenza al Gruppo, valorizzando le caratteristiche delle diverse Società;
- assicurare omogeneità e coerenza organizzativa all'interno del Gruppo, al fine di semplificare i processi trasversali, diffondere best practices e rafforzare le competenze interne.

2.6 Rapporti infragruppo

Le prestazioni dei servizi infragruppo devono essere disciplinate da un contratto scritto, di cui copia deve

essere inviata, su richiesta, all'Organismo di Vigilanza della Società. In particolare, il contratto di prestazione di servizi deve:

- disciplinare i ruoli, le responsabilità, le modalità operative e i flussi informativi per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
- prevedere il monitoraggio della corretta esecuzione delle attività affidate in service;
- definire una clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/01, definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato o altro modello di compliance, ove non sia vigente la disciplina 231, contenente presidi di controllo coerenti con quelli previsti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Nell'erogare i servizi la Società si attiene a quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal proprio Modello, la società che presta il servizio, su proposta dell'OdV, deve dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI STUDIO FIESCHI & SOCI SRL

3.1 Obiettivi e funzione del Modello

La Società è particolarmente sensibile all'implementazione e continuo aggiornamento di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con quanto previsto nelle disposizioni del Decreto ed idoneo a prevenire e ridurre nella maggior misura possibile, in ambito aziendale, il rischio di commissione di reati, e conseguentemente ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto. Tale Modello ha quali obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i Destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi, sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

3.2 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.

Il Modello si applica, inoltre, a tutti i dipendenti della Società, ivi compresi i distaccati, i quali sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i controlli in esso contenuti, nonché le relative procedure di attuazione.

Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti. A tal fine, nei contratti o nei rapporti in essere con i suddetti soggetti, è espressamente previsto il riferimento al rispetto del Codice Etico e di Condotta di Gruppo e del Modello 231/01.

In particolare, con riferimento ad eventuali partners, in Italia e all'estero, con cui la Società può operare,

pur nel rispetto dell'autonomia delle singole entità giuridiche, la Società si fa promotrice dell'adozione di un sistema di controllo interno atto a prevenire anche i reati presupposto del D. Lgs. n. 231/01 adoperandosi, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, per garantire che gli stessi uniformino la propria condotta ai principi posti dal Decreto e sanciti nel Codice Etico e di Condotta di Gruppo.

3.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è articolato nella presente "Parte Generale", che ne contiene i principi fondamentali e in una "Parte Speciale", suddivisa in capitoli, il cui contenuto fa riferimento alle tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute potenzialmente verificabili all'interno di Studio Fieschi.

La Parte Generale, dopo aver fornito le "definizioni" dei principali istituti e concetti presi in considerazione nel Modello, illustra dapprima i principi generali, i criteri ed i presupposti per l'attribuzione della responsabilità amministrativa degli Enti (individuazione dei soggetti attivi del reato-presupposto; loro "legame" con l'Ente; concetti di "interesse" o "vantaggio" dell'Ente; catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti; etc.), per poi chiarire quali sono le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti e, in assenza di quest'ultime, le gravi sanzioni amministrative applicabili all'Ente. Nella redazione del Modello si è cercato di renderne il contenuto fruibile a tutti i livelli aziendali, al fine di determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Studio Fieschi, sia in relazione alla materia della responsabilità da reato degli Enti, sia con riferimento alle gravi conseguenze sanzionatorie in cui incorrerebbe la Società qualora venga commesso uno dei reati contemplati dal Decreto e dalla Legge 146/06.

Calandosi nel contesto aziendale, sono stati poi analizzati gli strumenti di governance, il sistema di controllo interno e l'assetto societario di Studio Fieschi

Inoltre, vengono descritti gli obiettivi, la funzione e i destinatari del Modello, nonché la metodologia adottata per l'attività di redazione/aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo. La Parte Generale, infine, tratta dell'Organismo di Vigilanza e dei flussi informativi nei confronti di quest'ultimo, del sistema disciplinare e sanzionatorio dei principi di riferimento per la comunicazione e la formazione.

Nella "Parte Speciale" vengono affrontate le aree di attività della Società considerate a rischio in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e dalla Legge n. 146/2006 ritenute potenzialmente verificabili all'interno di Studio Fieschi.

In particolare, la Parte Speciale contiene una descrizione relativa a:

- le Attività Sensibili, ovvero quelle attività presenti nella realtà aziendale nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati di cui al punto precedente;
- i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, astrattamente applicabili all'attività sensibile;
- gli standard di controllo generali delle attività, posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare gli standard di controllo specifici, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello;



- gli standard di controllo specifici, applicabili a singole attività sensibili, elaborati sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, quali misure di presidio individuate per mitigare il rischio specifico di commissione del singolo reato/categoria di reato.

In relazione alla descrizione normativa delle fattispecie e alla tipologia di attività svolta dalla Società, l'analisi delle aree potenzialmente a rischio consente ragionevolmente di escludere in astratto la rilevanza dei delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumento o segni di riconoscimento (ex art. 25-*bis*), dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1*), i reati di razzismo e xenofobia (art.25-*terdecies*), dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (ex art. 25-*quaterdecies*), i reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*), nonché quelli contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*) e quelli di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

Infine, in alcun modo riferibili all'attività di Studio Fieschi è il delitto di mutilazione organi genitali femminili (art. 25-*quater.1*).

Per quanto riguarda i reati associativi (anche transnazionali), si ritiene - sotto un profilo strettamente gestionale - che essi possano rappresentare, sempre in linea teorica, una particolare modalità di commissione dei reati individuati come rilevanti nella mappatura contenuta nel presente Modello. Di conseguenza i presidi previsti in relazione all'ipotetica realizzazione monosoggettiva degli stessi possono servire alla prevenzione della loro commissione in forma plurisoggettiva, stabile e organizzata.

Le aree sensibili nel cui ambito possono essere commessi, in linea teorica, i reati presupposto sono le seguenti:

- Gestione delle comunicazioni verso l'esterno;
- Acquisti di beni, servizi;
- Consulenze e incarichi professionali ai terzi;
- Gestione delle vendite ed erogazione del servizio;
- Gestione del personale;
- Gestione di sponsorizzazioni e di donazioni, omaggi e di altre liberalità;
- Gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione della contabilità e delle attività di predisposizione del Bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione finanziaria e tesoreria;
- Affari e adempimenti societari;
- Gestione del contenzioso;
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici Nazionali e Autorità di Vigilanza;
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale;

- Gestione dei sistemi informativi aziendali (gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, dei sistemi, dei database e delle applicazioni);
- Gestione dei rapporti infragruppo e delle operazioni con parti correlate;
- Gestione dei rapporti con la Società di Revisione

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori specifici capitoli della Parte Speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto è demandato all'Organo Amministrativo della Società il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera, anche su segnalazione e/o previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 Il progetto della Società per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello

La Società ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello in quanto consapevole che tale sistema, seppur costituendo una "facoltà" e non un obbligo, rappresenta un'opportunità per rafforzare la sua cultura di governance, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi, finalizzati a una prevenzione "attiva" dei reati.

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il progetto è articolato nelle fasi sinteticamente di seguito riassunte, che esclusivamente per una spiegazione metodologica, sono evidenziate autonomamente.

3.4.1 Individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "Attività Sensibili", identificate nell'ambito delle cosiddette "Aree a Rischio").

Scopo della prima fase è stato identificare gli ambiti oggetto dell'intervento e individuare preliminarmente le Attività Sensibili.

Propedeutica all'individuazione delle Attività Sensibili è l'analisi della struttura organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti oggetto dell'intervento.

L'analisi della struttura organizzativa della Società ha consentito l'individuazione dei processi / Attività Sensibili e la preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella prima fase:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura organizzativa della Società;
- analisi della documentazione raccolta per comprendere le attività svolte dalla Società;
- analisi storica ("case history") dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano eventuali punti di contatto

con la normativa introdotta dal d.lgs. 231/2001;

- rilevazione degli ambiti di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione preliminare dei processi / Attività Sensibili ex d.lgs. 231/2001;
- individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili delle Attività Sensibili identificate.

3.4.2 Identificazione dei key officer

Scopo della seconda fase è stato identificare i responsabili dei processi / Attività Sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi / Attività Sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “key officer”), completando e approfondendo l’inventario preliminare dei processi / Attività Sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

Le attività operative per l’esecuzione della fase in oggetto presupponevano la raccolta delle informazioni necessarie per i) comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti alle Attività Sensibili e ii) identificare i key officer in grado di fornire il supporto operativo necessario a dettagliare le Attività Sensibili ed i relativi meccanismi di controllo.

In particolare, i key officer sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi e sulle attività delle singole funzioni.

3.4.3 Analisi dei processi e delle Attività Sensibili

Obiettivo della terza fase è stato analizzare e formalizzare, per ogni processo / Attività Sensibile individuato nelle fasi prima e seconda, le attività principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

L’attività che ha caratterizzato la terza fase ha riguardato l’esecuzione di interviste strutturate con i key officer al fine di raccogliere, per i processi / Attività Sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi /attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti.

In particolare, le interviste con i key officer hanno avuto lo scopo di:

- acquisire una visione sistematica di tutte le aree/settori di attività della società e del loro effettivo funzionamento;
- verificare l’effettività dei protocolli e delle procedure esistenti, ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti nei protocolli;
- identificare i rischi astratti dell’area/settore di attività oggetto di analisi, nonché i potenziali fattori di rischio;
- determinare l’esposizione al rischio (c.d. rischio inerente) mediante la valutazione dell’impatto dell’evento per la Società (“I”) e della probabilità che l’illecito possa effettivamente verificarsi (“P”);
- identificare i presidi e le attività esistenti a mitigazione dei rischi rilevanti, prendendo, tra l’altro,



come riferimento, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi
- segregazione dei compiti
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- valutare l'adeguatezza dei protocolli e delle procedure esistenti, ossia la loro capacità di prevenire il verificarsi di condotte illecite (o comunque di ridurre il rischio ad un livello accettabile) e di evidenziarne le modalità di eventuale realizzazione sulla base della rilevazione della situazione esistente in azienda (in relazione alle aree/attività "sensibili", alle aree/funzioni aziendali coinvolte ed ai controlli ed alle procedure esistenti);
- determinare il livello di rischio residuo in considerazione dell'esistenza e dell'adeguatezza dei controlli rilevati. In particolare, la valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno esistente è stata esaminata in relazione al livello auspicabile e ritenuto ottimale di efficacia ed efficienza di protocolli e standard di controllo;
- definire le eventuali aree di miglioramento.

Le informazioni acquisite nel corso delle interviste sono state poi sottoposte agli intervistati affinché gli stessi potessero condividere formalmente l'accuratezza e completezza delle stesse.

Al termine di tale fase è stata definita una "mappa dei processi / Attività Sensibili" che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

3.4.4 Individuazione dei meccanismi correttivi: analisi di comparazione della situazione esistente rispetto al Modello a tendere

Lo scopo della quarta fase è consistito nell'individuazione: i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001; ii) dei meccanismi correttivi intesi come le azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, il confronto è stato condotto in termini di compatibilità al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure, al Codice Etico e di Condotta di Gruppo.

Attraverso il confronto operato, è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e i relativi meccanismi correttivi. Sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione, teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001, e le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

3.4.5 Adeguamento del Modello

Terminate le fasi precedenti, è stato aggiornato il presente documento che individua gli elementi

costitutivi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, articolato secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e le Linee Guida emanate da Confindustria.

Il Modello comprende i seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- standard dei controlli, generali e specifici, concernenti le modalità di formazione e attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- il ruolo e i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- principi generali per l'adozione del piano di formazione e comunicazione ai destinatari;
- criteri di aggiornamento del Modello.

L'aggiornamento del Modello organizzativo è stato effettuato sulla base dei risultati ottenuti e dall'analisi delle informazioni raccolte così da renderlo coerente al contesto aziendale.

3.4.6 Criteri di aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza suggerisce *all'Amministratore Unico* l'opportunità di procedere ad aggiornare il Modello, qualora gli elementi di novità – normativa o organizzativa e/o di assetto societario – siano tali da poter incidere sull'efficacia e sull'effettività dello stesso.

In particolare, il Modello potrà essere aggiornato qualora:

- si riscontrino violazioni delle prescrizioni del Modello;
- intervengano modifiche dell'assetto interno o evoluzioni del modello di business della Società;
- siano intervenute modifiche alla normativa di riferimento.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l'Organo Amministrativo ha ritenuto di delegare alla Funzione Risk, Quality & Compliance (erogata in service dalla Controllante Tinexta Innovation Hub S.p.A.) il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento a elementi e informazioni che derivano da atti deliberati dall'Organo Amministrativo (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni munite di specifica delega (es. nuove procedure).

La Funzione Risk, Quality & Compliance della Controllante Tinexta Innovation Hub S.p.A. comunica tempestivamente all'OdV le eventuali modifiche apportate al Modello relative ad aspetti di carattere descrittivo e ne informa *l'Amministratore Unico*, al fine di farne oggetto di ratifica da parte dello stesso.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo la delibera di aggiornamenti

e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività;
- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo.

3.5 Estensione dei principi del modello di Tinexta S.p.A. alla Società

La Società, al fine di evitare discrasie negli indirizzi e nei criteri adottati, nel predisporre e/o adeguare il proprio Modello, pur nel rispetto delle esigenze operative e con gli opportuni adattamenti resi necessari dalle proprie dimensioni e dalla realtà in cui opera, si attiene alle Linee Guida e si ispira ai principi del Modello adottato dalla controllante.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente - oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione idonei a prevenire i reati - ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (quali richiamati anche dalle Linee Guida di Confindustria) possono essere così identificati:

- l'autonomia e indipendenza: l'organismo deve essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e deve essere previsto un riporto al massimo vertice aziendale operativo. Inoltre, in capo al medesimo organismo non devono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio. Infine, deve poter svolgere la propria funzione in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'ente, e, in particolare, del *management* aziendale;
- la professionalità: l'organismo deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- la continuità di azione: per un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo, attraverso l'espletamento di verifiche periodiche. La continuità di azione può essere favorita, ad esempio, dalla partecipazione alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza di un dipendente della società che, per le mansioni svolte, sia in grado di garantire una presenza costante all'interno della società, pur senza svolgere, ovviamente, funzioni soggette al controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è un organismo monocratico, *nominato dall'Amministratore Unico*.

Alla scadenza del termine, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino a quando intervenga la nuova nomina. Se nel corso della carica, l'OdV cessa per qualsiasi motivo dal suo incarico, l'*Amministratore Unico* provvede senza indugio alla sua sostituzione con propria delibera.

Il compenso per la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, per tutta la durata del mandato, è stabilito dall'*Amministratore Unico* che ha provveduto alla nomina.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, oltre a quelle eventualmente previste da norme applicabili:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri quale membro dell'Organismo di Vigilanza;



- i soggetti legati da relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado degli amministratori, sindaci e revisori delle Società, dei soggetti apicali, nonché degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla società;
- i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso le Società o presso altre società del gruppo;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) per i delitti richiamati dal Decreto, o che per la loro particolare gravità incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I sopra richiamati motivi di incompatibilità e/o ineleggibilità e la connessa autocertificazione devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

La cessazione della carica è determinata da rinuncia, decadenza, revoca e, per quanto riguarda i componenti nominati in ragione della funzione di cui siano titolari in ambito aziendale, dal venir meno della titolarità di questa.

La rinuncia da parte dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Amministratore Unico per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato esclusivamente per giusta causa da parte dell'Amministratore Unico. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, a titolo esemplificativo:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- la sussistenza di una o più delle citate cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività:

1. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione, attraverso la definizione di un piano delle attività finalizzato anche alla verifica della rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal Modello ed i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al suo rispetto;
2. verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati



- richiamati dal d.lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
3. verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
 4. verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
 5. svolgere, anche attraverso le funzioni preposte, periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello;
 6. segnalare l'eventuale necessità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali, all'evoluzione normativa o ad ipotesi di violazione dei suoi contenuti;
 7. monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
 8. rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
 9. con riferimento alla segnalazione degli illeciti verificare l'adeguatezza dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing affinché gli stessi siano tali da assicurare la compliance alla normativa di riferimento;
 10. con riferimento alle segnalazioni degli illeciti il ruolo di Gestore delle segnalazioni, mediante designazione apposita da parte dell'organo amministrativo;
 11. promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
 12. verificare e valutare, insieme alle funzioni preposte, l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001, vigilando sul rispetto del divieto di "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione".
 13. promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
 14. promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali.

Per perseguire i suoi fini l'Organismo di Vigilanza deve:

- esaminare eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti necessari ed opportuni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- coordinarsi con la Struttura preposta per i programmi di formazione del personale;
- aggiornare la lista delle informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- riferire periodicamente all'Amministratore Unico e al Sindaco Unico in merito all'attuazione del Modello;

Per svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società e alla documentazione aziendale, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'Amministratore Unico curerà l'adeguata comunicazione alle strutture dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura della Società, né poteri sanzionatori. L'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo di Vigilanza, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget, *l'Amministratore Unico* dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, gestione delle segnalazioni whistleblowing ecc.).

4.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Devono essere previste due distinte linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il vertice aziendale rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'Organismo di Vigilanza comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello emerse a seguito dell'attività di vigilanza, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- la seconda, su base periodica semestrale, nei confronti *dell'Amministratore Unico* e dell'Organo di Controllo.

Per quanto concerne l'attività di reporting semestrale, compiuta dall'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari, essa deve avere ad oggetto:

- la sintesi delle attività svolte nel semestre e, in occasione della relazione annuale, il piano delle attività previste per l'anno successivo;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure adottate in attuazione del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine a presunte violazioni delle previsioni del Modello, del Codice Etico e di Condotta di Gruppo, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione, delle policy ESG, nonché le violazioni del diritto dell'Unione Europea e gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
- l'informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni



dell'assetto interno della Società che richiedono un aggiornamento del Modello;

- il rendiconto delle spese sostenute.

Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza da parte delle società del Gruppo della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza di Tinexta S.p.A. incontra periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Società controllate. Tali incontri sono dedicati ad esaminare e condividere le esperienze significative maturate.

Gli incontri hanno luogo almeno con cadenza annuale. Il calendario degli incontri è definito dall'Organismo di Vigilanza di Tinexta S.p.A. in condivisione con gli Organismi di Vigilanza delle società controllate. La convocazione avviene a cura del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Tinexta S.p.A. ed è trasmessa agli interessati via e-mail almeno quindici giorni prima dell'incontro.

4.3 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne l'attività di reporting di carattere generale verso l'Organismo di Vigilanza essa deve avvenire in forma strutturata e deve avere ad oggetto:

1) i seguenti report, prodotti con periodicità semestrale:

- a. report informativo di sintesi delle principali attività svolte ai fini della prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro (segnalazioni pervenute, rilievi a seguito di ispezioni, infortuni registrati e altri accadimenti, verbale della riunione periodica) e dell'efficacia e adeguatezza del sistema in materia di SSL e dei provvedimenti di gestione adottati;
- b. report degli ordini di acquisto inseriti nel sistema contabile e approvati nel semestre di riferimento con evidenza del valore dell'ordine, del nome del fornitore e del conto contabile di destinazione del costo, nonché di quelli conferiti tramite affidamento diretto;
- c. elenco degli incarichi di consulenza sottoscritti con evidenza di quelli conferiti tramite affidamento diretto;
- d. elenco delle liberalità, contributi, sponsorizzazioni e omaggi nonché delle spese di rappresentanza di entità superiore al "modico valore" qualificato nella documentazione aziendale (beneficiario, importo, data del versamento);
- e. elenco delle assunzioni, e relativo processo di selezione, con la eventuale indicazione delle assunzioni effettuate extra budget;
- f. lista delle nuove emissioni delle disposizioni aziendali (modelli, direttive, regolamenti, procedure, organigrammi, deleghe, poteri, etc.) relative alle attività sensibili indicate nel Modello;
- g. elenco cause giudiziarie ed arbitrati in corso;

2) le seguenti informative, prodotte al verificarsi degli eventi di seguito elencati:

- a. report del DPO su eventuali violazioni della sicurezza informatica ("data breach");
- b. report del DPO sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte del Titolare, anche con riguardo al profilo delle misure di sicurezza adottate e adeguate al livello di rischio;
- c. esiti di ispezioni/verifiche da parte di soggetti pubblici (Ispettorato del lavoro, VV.F, INAIL, ASL, enti locali, Guardia di Finanza, etc.);
- d. elenco degli accordi transattivi a fronte di contenziosi o azioni legali attivati;



- e. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la società;
- f. richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- g. rapporti preparati dai responsabili Internal Audit, Compliance, Controllo di Gestione o di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- h. notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i. eventuali rapporti predisposti dal Dirigente Preposto / Referente legge 262/2005 alla redazione dei documenti contabili societari ex L. n. 262/05 dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, delle previsioni del Modello 231 e delle procedure attuate in service dalla controllante Tinexta Innovation Hub;
- j. esiti delle delibere degli organi societari che possano comportare modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello (es. variazioni della struttura organizzativa, modifiche della governance e modifiche delle linee di business);
- k. qualsiasi altro atto o documenti con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello;
- l. ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

In particolare, i membri degli organi societari, i dipendenti e le terze parti devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza ogni informazione attinente a presumibili:

- violazioni del diritto dell'Unione Europea, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o violazioni (anche presunte) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- violazioni del Codice Etico e di Condotta della Società;
- violazioni, presunte o accertate, delle procedure della Società o, comunque, del sistema normativo interno;



- violazioni in materia ESG.

A tal fine il segnalante deve presentare segnalazioni circostanziate² di presunte condotte illecite che siano fondate su elementi di fatto precisi e concordanti³.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing ha istituito i seguenti canali di segnalazione al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing ha attivato una piattaforma di segnalazione «Comunica Whistleblowing» accessibile dal sito:

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=TINEXTAWB>

Le modalità per effettuare le segnalazioni sono riportate all'interno del "Manuale utilizzo Segnalante" consultabile sul sito WEB <https://www.studiofieschi.it/> nella sezione "Gestione delle segnalazioni – Whistleblowing".

Attraverso tale sistema di segnalazioni la Società garantisce, attraverso sistemi crittografati, la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione.

La gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si suddivide in quattro fasi:

- Presa in carico
- Istruttoria
- Accertamento
- Sanzioni/azioni di miglioramento

Inoltre, in via residuale, sono mantenute:

- una casella e-mail odv231@studiofieschi.it aperta, a cura dell'Organismo di Vigilanza e pubblicata sul sito internet di Studio Fieschi & soci Srl, per effettuare segnalazioni di rilevanza 231 e per trasmettere i flussi informativi da e verso l'OdV;
- la posta prioritaria con l'indicazione di "RISERVATO" sulla busta indirizzata a: Organismo di Vigilanza, c/o Studio Fieschi & soci Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 18, 10123 Torino (TO).

4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo), per un tempo non inferiore a 10 anni.

Per quanto concerne, invece, le segnalazioni, queste devono essere archiviate e conservate per un periodo non superiore a 5 anni.

² Per segnalazione circostanziata si intende una segnalazione che contenga un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, alle Funzioni/soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (ad esempio: tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, cause e finalità dell'illecito, persone/Funzioni aziendali coinvolte, anomalie riscontrate nel sistema di controllo interno, ecc.).

Gli elementi (o indizi) si definiscono precisi quando non sono suscettibili di diverse interpretazioni e concordanti quando più elementi confluiscono necessariamente nella stessa direzione.

³ Gli elementi (o indizi) si definiscono precisi quando non sono suscettibili di diverse interpretazioni e concordanti quando più elementi confluiscono necessariamente nella stessa direzione.



5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

L'efficace attuazione del Modello è assicurata anche dalla previsione e predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal citato Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dalla instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Le sanzioni disciplinari potranno quindi essere applicate dalla Società ad ogni violazione del presente Modello e del Codice Etico e di Condotta di Gruppo, indipendentemente dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito di un processo penale avviato dall'Autorità Giudiziaria.

La violazione delle singole disposizioni del presente Modello e del Codice Etico e di Condotta di Gruppo costituiscono sempre illecito disciplinare.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari o dell'eventuale archiviazione.

La Società cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto di lavoro, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

5.2 Condotte sanzionabili: categorie fondamentali

Sono sanzionabili le azioni poste in essere in violazione del Codice Etico e di Condotta di Gruppo, del Modello e delle procedure operative interne e la mancata ottemperanza ed eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

Le violazioni sanzionabili possono essere suddivise in quattro categorie fondamentali secondo un ordine di gravità crescente:

- violazioni non connesse alle Attività Sensibili;
- violazioni connesse alle Attività Sensibili;
- violazioni idonee ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- violazioni finalizzate alla commissione di reati previsti dal Decreto 231/2001 o che, comunque, comportino la possibilità di attribuzione di responsabilità amministrativa in capo alla Società.

A titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili:

- la mancata osservanza di procedure prescritte nel Modello e/o ivi richiamate;
- l'inosservanza di obblighi informativi prescritti nel sistema di controllo;
- l'omessa o non veritiera documentazione delle operazioni in conformità al principio di trasparenza;
- l'omissione di controlli da parte di soggetti responsabili;
- il mancato rispetto non giustificato degli obblighi informativi;
- l'adozione di qualsiasi atto elusivo dei sistemi di controllo;



- l'adozione di comportamenti che espongono la Società alle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante nonché l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

5.3 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori Dipendenti, i Dirigenti, gli Amministratori e i Collaboratori di Studio Fieschi, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società, in virtù di apposite clausole contrattuali.

Qualora presso la Società svolgano la propria attività lavorativa uno o più dipendenti distaccati di una società del Gruppo, tali soggetti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta di Gruppo e dal presente Modello.

5.4 Violazioni del modello e relative sanzioni

La Società ha predisposto, in conformità alla normativa vigente ed al principio di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, le regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico e di Condotta di Gruppo, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le sanzioni applicabili, proporzionate alla gravità delle infrazioni.

Si ritiene opportuno rinviare al Codice Etico e di Condotta di Gruppo, nel quale sono riportate le possibili violazioni poste in essere dal dipendente e le corrispondenti sanzioni comminabili.

È fatto salvo il diritto di Studio Fieschi di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello, che sarà commisurato:

1. al livello di autonomia del dipendente;
2. alla gravità delle conseguenze della violazione, ovvero le possibili implicazioni in materia di D. Lgs. n. 231/01;
3. al livello di intenzionalità del comportamento;
4. all'eventuale presenza di precedenti sanzioni disciplinari irrogate.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. nel caso di:

- (i) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- (ii) violazione, da parte dell'organo deputato a ricevere e/o a gestire la Segnalazione, degli obblighi di riservatezza dell'identità del segnalante;
- (iii) mancata attivazione, da parte dell'organo deputato a ricevere e/o a gestire la Segnalazione, delle necessarie verifiche volte a valutare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- (iv) effettuazione, con dolo o colpa grave, di Segnalazioni infondate.

si provvederà ad applicare nei confronti del soggetto che ha posto in essere anche solo una delle suddette fattispecie le misure disciplinari di cui ai paragrafi seguenti in funzione della relativa posizione aziendale ricoperta.



Il responsabile dell'avvio e dello svolgimento del procedimento disciplinare è la funzione HR, la quale deve tenere costantemente informato l'Organismo sull'andamento del procedimento, le giustificazioni addotte, l'esito e qualsiasi altra informazione possa essere di interesse per il citato Organismo.

5.5 Misure nei confronti dei dipendenti

I lavoratori subordinati devono rispettare gli obblighi stabiliti dall'art. 2104 c.c., obblighi dei quali il presente Modello ed il Codice Etico e di Condotta adottato dal Gruppo, rappresentano parte integrante. Per i dipendenti di livello non dirigenziale, le sanzioni irrogabili, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 delle Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge, nonché dall'apparato sanzionatorio dei contratti di lavoro. In particolare, anche in applicazione di CCNL di personale non dirigente, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni necessarie, ecc.), o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle previsioni del Modello stesso e del Codice Etico e di Condotta.
- incorre nel provvedimento della multa non superiore a quattro ore di retribuzione, il lavoratore che violi più volte le procedure interne del Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e a quelle del Codice Etico e di Condotta, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.
- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo da 1 a 10 giorni, il lavoratore che – nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e a quelle del Codice Etico e di Condotta, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno a Studio Fieschi o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della azienda.
- incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle previsioni del Modello e del Codice Etico e di Condotta, diretto alla commissione di un reato tra quelli direttamente ascrivibili alla Società ai sensi del Decreto n. 213/2001.
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e/o del Codice Etico e di Condotta, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure sanzionatorie previste dal Decreto 231/2001.

Non può essere adottato alcun provvedimento nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.



Il lavoratore, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione potrà richiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

La sanzione disciplinare dovrà essere comunicata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della giustificazione scritta o dalla data in cui il lavoratore è stato sentito a sua difesa.

Il tipo e il *quantum* delle sanzioni disciplinari sopra menzionate sono stabiliti, sulla base:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni svolte dal lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In generale, per tutto quanto non sopra specificato, appare opportuno precisare che è necessario rispettare le disposizioni e le garanzie previste dal già citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che, come detto, deve essere inteso parte integrante del presente Modello.

L'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nella competenza della Direzione Aziendale. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

5.6 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico e di Condotta di Gruppo da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Nel caso in cui la violazione interrompa il rapporto fiduciario tra la Società e il dirigente, la sanzione è quella del licenziamento per giusta causa.

5.7 Misure nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico e di Condotta di Gruppo da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza procede a darne immediata comunicazione al Sindaco Unico, e, nei casi di gravi infrazioni, alla convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico e di Condotta di Gruppo da parte del Sindaco Unico l'Organismo di Vigilanza procede a darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico, e, nei casi di gravi infrazioni, alla convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e adottare le deliberazioni ritenute necessarie.



5.8 Misure nei confronti degli altri destinatari

La violazione da parte di consulenti, collaboratori e partners commerciali delle disposizioni del Codice Etico e di Condotta di Gruppo ai medesimi applicabili è sanzionata secondo quanto stabilito nelle clausole contrattuali di riferimento.

Resta inteso che tutti i soggetti esterni aventi rapporti contrattuali con Studio Fieschi devono impegnarsi per iscritto, all'atto di sottoscrizione del contratto, al rispetto del Codice Etico e di Condotta di Gruppo.

6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

6.1 Formazione e diffusione del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività “sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di adeguate sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

La Società cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione quali:

- materiale informativo.
- formazione in aula e online;

La formazione deve vertere sulla completa conoscenza e comprensione delle seguenti aree:

- il D.Lgs. 231/2001: i principi generali, i reati previsti (anche quelli di cui alla Legge n. 146/2006) e le



sanzioni applicabili alla Società;

- i principi di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico e di Condotta di Gruppo;
- i poteri dell'Organismo di Vigilanza, nonché gli obblighi informativi nei suoi confronti;
- il sistema disciplinare;
- il sistema di segnalazione degli illeciti (c.d. whistleblowing).

6.2 Componenti degli organi sociali, dipendenti, dirigenti e quadri

L'Organismo di Vigilanza promuove mediante la predisposizione di appositi piani comunicati all'*Amministratore Unico* ed implementati dalla Società, le attività di formazione ed informazione del Modello.

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione di Studio Fieschi.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001.

L'adozione del Modello e le sue successive integrazioni o modifiche di rilievo sostanziale sono comunicate a tutti i Dipendenti, i Fornitori, i Collaboratori e gli Organi Sociali.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, che contiene il Codice Etico e di Condotta di Gruppo ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

6.3 Altri Destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001.